

TI_GERICHTE 13.2022.51 vom 23. Februar 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-02-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_13.2022.51

FR: TI_GERICHTE 13.2022.51 du 23 février 2023

IT: TI_GERICHTE 13.2022.51 del 23 febbraio 2023

Regeste

Reclamo contro decisione in materia di prove. Il pregiudizio difficilmente riparabile è dato con riferimento ad un ordine di edizione di documenti a tutela di cui è invocato un diritto o un segreto

Erwägungen

E. 2

Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l'art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2). 2.1 L'impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l'enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II a ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev'essere concreto, di essenziale rilievo per l'andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo senza che a tale pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente, la stessa non essendo suscettibile di essere modificata mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC. 2.2 Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l'errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l'impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell'11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell'art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell'emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l'ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c). 2.3 Può invero non essere il caso quando la decisione tocca, senza che siano adottate misure atte a proteggerli, obblighi o diritti delle parti o di terzi coinvolti a tutela di cui è invocata la protezione di un segreto o della personalità (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell'11 settembre 2014 consid. 1.3.2 con rinvii; sentenza del Tribunale

federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 2.1; Brunner/Vischer, in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkomentar, ZPO, 3 a ed., 2021, n. 12 ad art. 319; Bastons Bulletti, in: Chabloz/Dietschy-Martenet, Heinzmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 14 ad art. 319; Nowotny, in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, Basilea 2013, n. 26 ad art. 319). In tal caso agli interessati va riconosciuta una via ricorsuale indipendente e tempestiva (DTF 137 III 380 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 3). Il rischio di un pregiudizio sussiste ad esempio nella misura in cui una parte si oppone a una richiesta di prova in nome del diritto alla protezione della personalità o di un segreto, a fronte di un accesso indistinto a dati e informazioni che rientrano in tale ambito. Questo perché non è possibile cancellare a posteriori l'avvenuta divulgazione di informazioni, tornando indietro ed eliminando la conoscenza così acquisita (sentenza del Tribunale federale 4A_713/2014 del 17 dicembre 2015 consid. 2.2).

E. 3

La reclamante lamenta un pregiudizio difficilmente riparabile in punto alle sue proposte di audizioni testimoniali che il Pretore aveva respinto (segnatamente dei testi _____, _____, _____, _____). L'interessata rileva che l'avvio del processo risale al 2016 e che i fatti su cui questi testi dovevano riferire erano finanche precedenti di ben 10 anni. Potendo ancora trascorre parecchi anni prima di sentirli e ritenuto che, oggettivamente, con il trascorrere del tempo i ricordi si riducevano, di fatto la decisione pretorile metteva a rischio la forza probatoria di queste stesse audizioni. Questo pregiudicava e danneggiava irrimediabilmente un adeguato accertamento in punto a quei fatti che la reclamante aveva allegato a tutela dei propri diritti patrimoniali (reclamo, pag. 11 n. 3.1.d). Nondimeno. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile può senz'altro sussistere rispetto ad una perdita verosimilmente irreversibile di un mezzo di prova concernente fatti non ancora accertati (ad esempio distruzione di documenti, grave malattia o anzianità del teste), ma è pur sempre vero che non è considerato tale il timore astratto a che il trascorrere del tempo possa alterarlo (Jeandin, in: Commentaire Romand, CPC, 2 a ed., 2019, n. 22b ad art. 319; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 78 ad art. 319; Spühler, in: Basler Kommentar, ZPO, 3 a ed., 2017, n. 8 ad art. 319). In concreto la reclamante si limita a ipotizzare che il trascorrere del tempo potrebbe compromettere le risultanze delle audizioni testimoniali respinte dal Pretore e, in sostanza, di essere in tal senso privata della possibilità di accertare fatti essenziali ai fini della sua tesi. Ma ciò assurge a un mero timore astratto che, in quanto tale, non è costitutivo di un pregiudizio difficilmente riparabile. Sicché su questo punto, il reclamo è inammissibile. In difetto del requisito fondamentale, non occorre addentrarsi oltre sulle relative censure sollevate dalla reclamante rispetto alla mancata assunzione testi che lei contesta (reclamo, pag. 8 segg. n. 3.1.a/b/c).

E. 4

La reclamante non sostanzia invece alcun rischio di pregiudizio difficilmente riparabile rispetto alle sue richieste di perizie (sui movimenti di denaro del marito a debito di conti della moglie o di società a lei facenti capo; sui debiti del marito maturati prima e dopo l'inizio della relazione con la moglie; sul danno provocato dal marito al patrimonio della moglie e di società a lei facenti capo) e che il Pretore aveva respinto. Motivo per cui, da questo punto di vista, il reclamo si rivela a priori inammissibile. Questo rende inutile ogni disquisizione sulle censure di merito invocate a sostegno della pertinenza di queste sue denegate richieste di perizia (reclamo, pag. 11 segg. n. 3.2.a/b/c).

E. 5

A mente della reclamante, l'ordine disposto tanto a suo carico quanto a carico della _____ Sagl di produrre gli "estratti dei conti bancari e/o postali, inclusi i relativi movimenti, dal 2016 al giorno di edizione, a lei singolarmente o congiuntamente intestati direttamente o in via fiduciaria sia in Svizzera che all'estero" costituisce un'ingerenza sproporzionata nella propria vita privata non più cancellabile una volta realizzata. Trattandosi di relazioni personali, sensibili e commerciali, concernenti oltretutto il periodo successivo la pronuncia del regime di separazione dei beni fra coniugi, quei dati erano tutelati dal segreto privato e commerciale e suscettibili di un suo pregiudizio irreparabile (reclamo, pag. 3 n. 2). Afferma che i suoi interessi e quelli della società erano già stati gravemente danneggiati dal comportamento manipolatorio dell'attore, sicché vi era il fondato timore che questi potesse estrapolare in modo abusivo delle informazioni sensibili e riservate, rispetto alle quali egli nemmeno aveva tentato di allegare una parvenza di oggettiva giustificazione a sostegno di un suo diritto ad accedervi. In tal senso la reclamante invoca così il diritto al rispetto della sfera privata sua e della società, oltre che al suo segreto professionale (reclamo, pag. 8 n. 2g).

5.1 Ora, i dettagli di dati bancari e postali riferiti a beni economici possono senz'altro includere informazioni sulla vita privata del titolare del conto, motivo per cui quest'ultimo può avere un interesse legittimo a impedirne l'accesso. Va qui rilevato che l'art. 13 Cost. sancisce il diritto alla protezione della sfera privata, ovvero al rispetto della propria vita privata, vita familiare, abitazione, corrispondenza epistolare e delle proprie relazioni via posta e telecomunicazioni (cpv. 1), e ad essere protetti dall'impiego abusivo di dati personali (cpv. 2). In proposito il Tribunale federale ha invero sancito il principio secondo cui, in generale, i dati finanziari su reddito e sostanza di una persona non costituiscono dati personali degni di particolare protezione, ed esulano quindi dal concetto di tutela della sfera privata (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, II a ed., vol. 1, Lugano 2017, n. 23 seg. e nota 4000 e 4002 ad art. 156, che rinvia alla sentenza del TF 1P.79/2000 del 28 maggio 2001 consid. 2d/dd). Questa giurisprudenza non è però applicabile al caso concreto, dove il contenuto dei documenti va ben oltre ai dati relativi a reddito e sostanza, estendendosi verosimilmente anche al loro utilizzo, quindi a informazioni che rientrano nella sfera privata. Da ciò ne consegue che laddove invoca il diritto al rispetto della sua sfera privata a fronte dell'ordine di produrre la propria personale documentazione bancaria e/o postale dal 2016 in poi (dispositivo n. 3 della decisione impugnata), alla reclamante va riconosciuto il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Su questo punto è quindi da entrare nel merito del reclamo.

5.2 È per contro invano che la reclamante invoca il diritto alla tutela del suo segreto professionale. Trattasi in sostanza di un obbligo di segretezza e confidenzialità verso terzi sancito da norme legali a carico di specifiche figure professionali e con riferimento ad informazioni apprese in quel preciso contesto lavorativo. Ma in tal senso l'interessata non circostanzia alcunché.

5.3 A sostegno del pregiudizio difficilmente riparabile la reclamante rivendica poi inutilmente il diritto al rispetto della sfera privata della _____ Sagl. Quale società per capitali ai sensi degli art. 772 segg. CO, questa ha una personalità giuridica propria (art. 779 cpv. 1 CO) in forza di cui gode ed esercita a proprio nome i diritti civili. Sicché, tutt'al più, spetta alla società medesima prevalersi di un pregiudizio difficilmente riparabile in forza di tale diritto, posti ancora i limiti entro cui una persona giuridica può invocare il rispetto alla tutela della sfera privata (Hertig Randall/Marquis, in: Commentaire Romand, Constitution fédérale, 2021, n. 15 segg. ad art. 13). Giova per il resto rilevare che, da questo punto di vista, il dispositivo impugnato n. 5 specifica appunto che "si richiama l'obbligo di

cooperazione dei terzi e le eccezioni di cui agli art. 160 segg. e 165 segg. CPC. Entro il termine assegnato il terzo interpellato rimane sin d'ora autorizzato a presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni alla collaborazione richiesta.” . Ciò posto, poco cambia il fatto che, di questa società, la reclamante sia oramai unica socia e gerente (cfr. registro di commercio del Cantone Ticino), visto che non è in questa sua veste che formula reclamo. Ne consegue l'inammissibilità del reclamo laddove la censura concerne l'ordine impartito a _____ Sagl di produrre documentazione bancaria e/o postale dal 2016 in poi (dispositivo n. 5 della decisione pretorile impugnata).

E. 6

anni ormai trascorsi, a fronte di visioni dei due coniugi che oggettivamente divergono, mal si vede quindi come ai fini di una necessaria ricostruzione in tal senso, anche la documentazione successiva al 2016 non debba a priori avere una sua rilevanza. 6.5 Giova ancora aggiungere quanto segue rispetto al diritto degno di protezione invocato dalla reclamante. Spettava in ogni caso a quest'ultima l'onere di indicare in che misura i documenti in questione contenessero informazioni riservate e sensibili così da permettere al Pretore di soppesare i rispettivi interessi - e meglio della reclamante a non rendere accessibili certe informazioni e dell'attore a prenderne visione - e determinarsi in proposito. In tal senso non basta allegare per la prima volta in questa sede di giudizio un diritto degno di protezione della sfera privata ma è necessario spiegare quali informazioni, e in che misura, siano suscettibili di violare quello specifico diritto. 6.6 In conclusione, da ciò ne consegue la reiezione del reclamo. Resta salva la facoltà della reclamante di chiedere al Pretore di limitare l'accesso ai documenti, indicando partitamente quali siano le informazioni riservate suscettibili di violare la sua sfera personale in modo da eventualmente valutare l'adozione di provvedimenti giusta l'art. 156 CPC.

E. 7

Entro i limiti della sua ammissibilità, il reclamo va così respinto. Le spese processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d'appello la tassa di giustizia - da fissare tenuto conto del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.- e fr. 10'000.- (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 500.-. Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

E. 8

Il reclamo che, per quanto non già inammissibile, non pone in discussione questioni di principio o rilevante importanza, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 3 LOG). Per i quali motivi, pronuncia:

1. Per quanto ammissibile, il reclamo 18 agosto 2022 di RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali, fissate in fr. 500.-, sono a carico della reclamante.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 18 agosto 2022 alla controparte): - ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente _____ La vicecancelliera Rimedi _____

giuridici Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell'art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.